Le varie forme di aggregazione

LEGENDA: NON SUBISCONO MODIFICHE — SUBISCONO MODIFICHE

ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI

Come funziona
La legge 183/2011 ha abrogato la vecchia legge 1815/1939, che prevedeva l'obbligo di esercizio della professione nella forma dello studio associato e il divieto di adottare la forma societaria. Ciò non significa, però, che sia venuta meno la possibilità, per i professionisti, di continuare ad aggregarsi in studi associati. Con l'associazione non viene a crearsi un nuovo soggetto giuridico ma ciascun professionista conserva i propri diritti e doveri nei confronti dei clienti e dell'Ordine di appartenenza. L'associazione professionale è un «contratto associativo atipico» che mette al centro l'obbligo di cooperare all'attività degli altri associati, ripartisce interamente secondo quote prefissate i compensi e assume in solido le obbligazioni strumentali all'attività

Il regime fiscale
Il reddito prodotto dallo studio associato non è classificabile come reddito di impresa, visto che l'organizzazione professionale è costituita per lo svolgimento dell'attività intellettuale di due o più professionisti. Si tratta sempre di reddito di lavoro autonomo. Secondo l'articolo 5 del Tuir, «le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni», comunemente note come studi associati, sono equiparate fiscalmente alle società semplici

I PROFESSIONISTI ATTIVI IN FORMA ASSOCIATA

17,7%

SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI

Com'è
La società tra professionisti, introdotta dalla legge 183/2011 può assumere la veste di società di persone, società di capitali o cooperativa (con numero di soci non inferiori a tre)

I soci
I soci della Stp devono essere professionisti iscritti a ordini, albi e collegi; cittadini Ue, contitolo di studio abilitante alla professione. È ammessa la presenza di soci non professionisti per prestazioni tecniche o per finalità di investimento. Il numero di soci professionisti o la loro partecipazione al capitale devono essere tali da garantire la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni della Stp. Ciascun socio può partecipare a una sola società tra professionisti. La societa' tra professionisti puo' essere costituita anche per l'esercizio di più attività professionali. La Stp è iscritta all'Ordine di appartenenza dei professionisti che la compongono. La società multidisciplinare è iscritta all'Ordine relativo all'attività individuata come prevalente nello statuto o nell'atto costitutivo

Il regime fiscale
Il reddito della società tra professionisti è considerato reddito di impresa, e non reddito di lavoro autonomo: è tassato quindi per competenza e non per cassa (si pagano le imposte indipendentemente dal momento dell'incasso)

L'AUMENTO DELLE STP DA FEBBRAIO 2016

83%

SOCIETÀ TRA AVVOCATI

Come è
La possibilità di esercitare in forma non individuale la professione forense erano (oltre a quella dello studio associato) la società tra avvocati introdotta con scarso successo dal Dlgs 96/2001 (attualmente sono 169) e le associazioni tra avvocati e multidisciplinari previste dalla riforma forense (legge 247/2012). La riforma forense aveva anche delegato il Governo a disciplinare l'introduzione di società di capitali ma non è stata attuata

Come cambia
La nuova legge sulla concorrenza prevede l'esercizio in forma societaria della professione da parte di società di persone , di capitali e di cooperative, iscritte in una sezione speciale dell'albo (vietate le partecipazioni tramite società fiduciarie, trust o per interposta persona). Almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto devono fare capo ad avvocati e professionisti iscritti ad altri albi. Agli avvocati la maggioranza dei membri dell'organo di gestione.

Quali professionisti coinvolge
Mentre nelle società tra avvocati basta sul Dlgs 96/2001 tutti i soci devono essere avvocati, la legge sulla concorrenza pone solo il vincolo dei due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto che devono essere posseduti da avvocati o da altri professionisti iscritti agli albi. Alle associazioni tra avvocati (legge 247/2012) possono partecipare anche professionisti iscritti ad altri albi e indicati dal Dm 23/2016

LE ASSOCIAZIONI CUI PARTECIPANO AVVOCATI

10mila

SOCIETÀ DI INGEGNERIA

Com' è
Le società di ingegneria sono società di capitali organizzate in forma di Spa, Srl, società di accomandita per azioni o cooperative per attività di progettazione , ricerche, consulenze ma anche attività "non protette" quali il project management o il general contracting. Nate già negli anni '70 hanno trovato regolamentazione con la prima legge sugli appalti (legge 109/1994)

Quali professionisti coinvolge
La legge e i decreti attuativi (dlgs 50/2016 e Dm 236/2016) non pone limiti: possono esserne soci sia i professionisti (anche non iscritti agli albi), sia persone giuridiche senza tetti ai soci di capitale. Vige l'obbligo di indicare un direttore tecnico laureato in ingegneria o architettura e di firma dei progetti d a parte di professionisti abilitati

Come cambia dopo la legge
Sono legittimi i contratti firmati con privati dal 1997 al 2011. La norma (comma 149) è arrivata dopo alcune sentenze che dal 2013 contestavano questa possibilità, riservando a queste società solo contratti pubblici. La legge sulla concorrenza impone la sottoscrizione di una polizza Rc e la pubblicità sul sito Anac

LE SOCIETÀ DI INGEGNERIA NEL CASELLARIO ANAC 2017

4.716

SOCIETÀ DI FARMACISTI

Come è
In base alle regole stabilite dalla legge 362/1991, ora modificata dalla legge sulla concorrenza, la titolarità delle farmacie è riservata a persone fisiche, società di persone e società cooperative a responsabilità limitata. Per essere soci, è necessario essere farmacisti iscritti all'albo e in possesso dei requisiti di idoneità. La direzione della farmacia è affidata a uno dei soci. Ciascuna società può essere titolare di non più di quattro farmacie nella provincia

Quali professionisti coinvolge
Finora solo i farmacisti potevano essere titolari o soci di una farmacia

Come cambia
Anche le società di capitali potranno essere titolari di farmacie, senza vincoli di quote. In pratica, un soggetto che non sia farmacista, potrà avere il controllo della farmacia. La direzione spetta comunque a un farmacista. La partecipazione alle società titolari di farmacie è incompatibile con qualsiasi altra attività nell'ambito farmaceutico e con la professione medica. Cade il limite massimo delle quattro licenze in ciascuna provincia. Un unico soggetto non potrà controllare più del 20% delle farmacie della stessa Regione o Provincia autonoma Gli orari e i turni sono liberi.

LE FARMACIE (IN FORMA SOCIETARIA E INDIVIDUALI)

18.200

SOCIETÀ DI CAPITALE

Com'è
Ammesse le società di persone o di capitali "ordinarie", con soci non professionisti, che vanno intese come società di mezzi, con un ruolo organizzativo dello studio professionale. Può anche trattarsi di società "multiservizi" (centro polispecialistico) o strutture sanitarie private. Altra possibilità è quella delle Stp, che possono avere qualsiasi veste societaria

Quali professionisti coinvolge
Con la società di servizi il professionista stipula un contratto per avere i servizi o è dipendente, ma resta l'unico soggetto a svolgere le prestazioni. La legge 412/91 prevede l'obbligo per le strutture sanitarie private di avere un direttore sanitario in possesso dei titoli e iscritto all'albo. Nella Stp il numero dei soci professionisti o la loro partecipazione al capitale deve garantire la maggioranza dei due terzi nelle decisioni

Come cambia
Si ribadisce che si potrà svolgere le prestazioni solo con i titoli abilitanti. Viene consentito l'esercizio delle attività anche a società del settore, le cui strutture abbiano un direttore sanitario iscritto all'albo degli odontoiatri . Le realtà polispecialistiche in cui c'è anche un ambulatorio odontoiatrico che hanno un direttore sanitario non odontoiatra, devono nominarne uno. Il direttore sanitario potrà svolgere questa funzione solo in una struttura. Le società non in regola rischieranno lo stop all'attività

LE SOCIETÀ DI CAPITALE

2.157

Il rapporto con il Fisco

La Stp viene considerata un'azienda come le altre, che produce reddito d'impresa, e quindi è tassata secondo il principio di competenza

Il futuro

Dovranno essere individuate con delega attività oggi svolte dalla Pubblica amministrazione da rimettere ai liberi professionisti

L'identikit delle società tra professionisti

Le società tra professionisti iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese al 31 luglio 2017 e variazione % rispetto a febbraio 2016

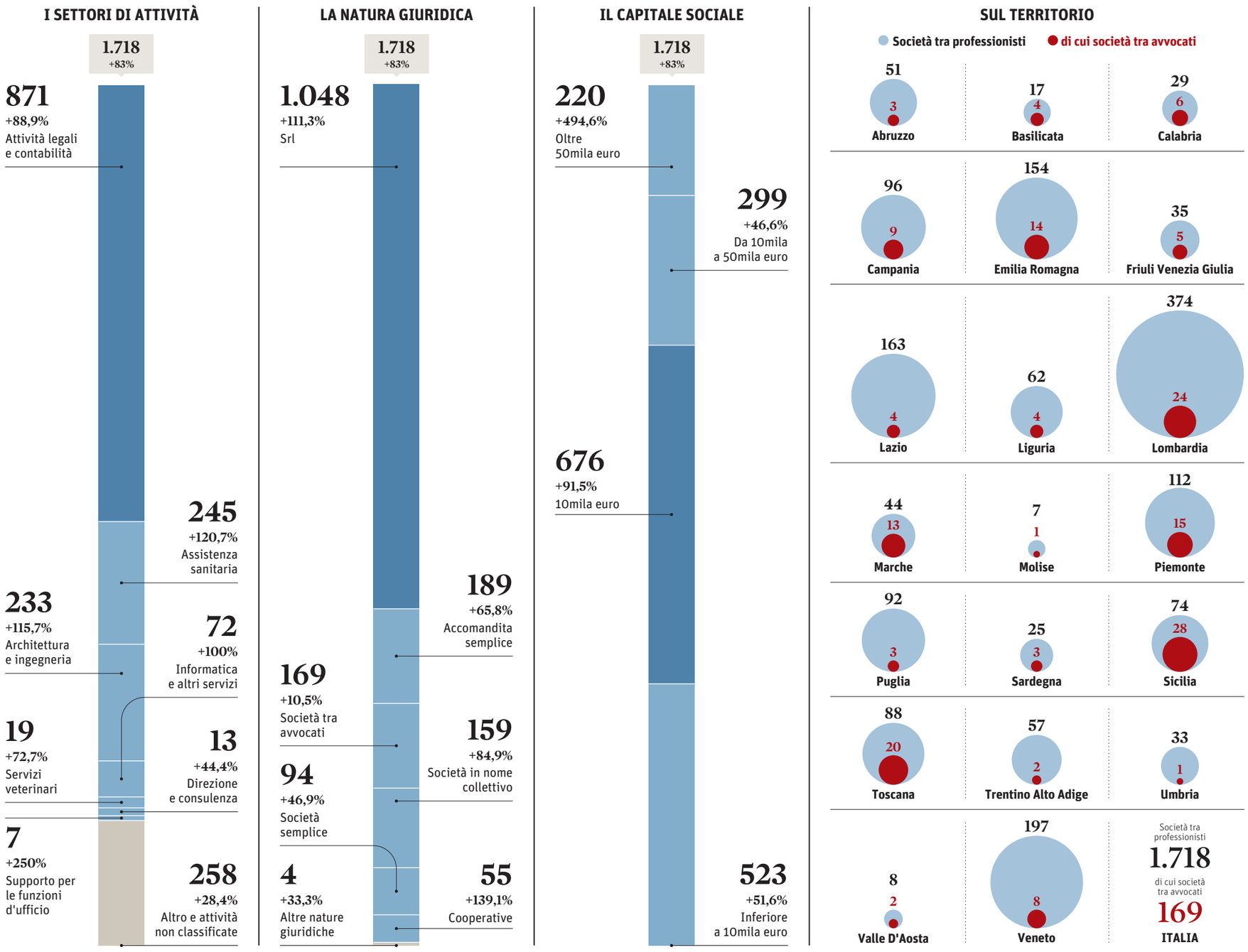

Fonte: elaborazioni InfoCamere su dati Registro Imprese

Il bilancio. In gran parte sono Srl, giudicata la forma giuridica più conveniente: il settore più rappresentato è affari legali e contabilità

Stp a quota 1.718: due su tre a bassa capitalizzazione

Sono 1.718 le società tra professionisti iscritte al Registro imprese al 31 luglio. Il numero di queste aggregazioni è in crescita rispetto alle 939 di inizio 2016, ma finora la nuova formula, introdotta con la legge 183/2011, non ha in realtà esercitato un forte appeal sul mondo professionale.

La regione dove ne sono state costituite di più è la Lombardia, che ne ospita 374, seguita da Veneto (197), Lazio (163) ed Emilia-Romagna (154).

La società tra professionisti può essere costituita come società di persone (società semplice, Snc, società in accomandita semplice), società di capitali (Srl, Spa, società in accomandita per azioni) o come cooperativa: la maggior parte (1.048) delle Stp iscritte al registro ha la veste della Srl, giudicata la più conveniente, dato che, rispetto al 2016, il numero delle compagini di questo tipo è raddoppiato.

La suddivisione per classe di capitale sociale rivela una capitalizzazione bassa: per due terzi delle Stp, è compresa entro 10mila euro. Sono 299 quelle con un capitale da 10mila a 50mila euro e 220 quelle oltre la soglia dei 50mila euro.

Ma in quali settori la società tra professionisti ha riscosso più successo? L'attività più rappresentata è quella degli affari legali e contabilità, con 871 compagini. Bisogna ricordare che il numero totale delle Stp comprende anche le 169 società tra avvocati che sono state costituite in base al Dlgs 96/2001.

Seguono l'assistenza sanitaria, con 245 società, e l'attività degli studi di architettura e di ingegneria, con 233.

A frenare la costituzione delle Stp è stata la poca chiarezza sulla disciplina fiscale e contributiva, mai stabilita con una norma di legge. Di fatto, hanno sopperito a questo vuoto la prassi dell'agenzia delle Entrate e le iniziative di singole Casse professionali (per esempio di dottori commercialisti, ragionieri commercialisti, consulenti del lavoro e medici), che hanno varato delibere ad hoc, poi approvate dai ministeri del Lavoro e dell'Economia.

Sul piano fiscale, la società tra professionisti è considerata una società come le altre, che produce reddito d'impresa, e quindi è tassata secondo il principio di competenza: in base ai costi e ai ricavi maturati, a prescindere dal momento dell'incasso effettivo. Una disparità rispetto agli altri professionisti e lavoratori autonomi, tassati invece per cassa, cioè una volta che il reddito è stato effettivamente realizzato.

Sul piano contributivo - il punto che più preoccupava, al varo delle nuove norme sulle Stp, il mondo della previdenza professionale - è stato accettato il principio che i singoli professionisti soci sono tenuti a versare i contributi alla propria cassa di riferimento, sia sulla quota di partecipazione agli utili, sia sulla quota di volume d'affari spettante. I soci non professionisti sono naturalmente esclusi dal versamento del contributo alle Casse.

Per le società di professionisti dell'area tecnica c'è poi un ostacolo in più. La norma generale prevede il divieto di partecipare a più di una Stp e mal si adatta alle esigenze di architetti e ingegneri che si vogliono mettere insieme per partecipare agli appalti pubblici: nelle gare pubbliche capita infatti di frequente di partecipare a più bandi insieme. Anzi, di fatto, il professionista tecnico si organizza (e magari ha necessità di associarsi) proprio in funzione della gara di volta in volta bandita.

V. Me.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le quote. Le conseguenze dei paletti posti dalla legge sulla concorrenza alle aggregazioni degli avvocati

Aggregazioni tra legali, limite per i non «organizzati»

Guglielmo Saporito

La legge sulla concorrenza innova le società tra avvocati, quelle di ingegneria, di odontoiatri e tra farmacisti. Ciascuna di queste attività presenta innovazioni, ma in generale si riaprono prospettive sull'organizzazione dei professionisti, ai quali lo Stato tende ad affidare importanti funzioni.

Le innovazioni della legge del 2017 si collegano ad altre norme dedicate negli ultimi anni ai professionisti: in particolare, l'ammissione delle professioni ai finanziamenti europei (raccomandazione 361 del 6 maggio 2013), il riconoscimento delle professioni non dotate di un Ordine o Collegio, con la legge 4 del 2013. L'intero sistema subisce poi le innovazioni indotte dal sistema delle reti di impresa (leggi 5/2009 e 78/2010), con relativi spazi professionali e collegamenti tra soggetti un tempo considerati genericamente liberi professionisti.

Separando le responsabilità per gli atti specifici che possono essere compiuti da alcuni professionisti (la difesa in giudizio per gli avvocati, gli atti medici, i calcoli ingegneristici), che restano distinte dalle attività operative collaterali e dai problemi di organizzazione (logistica, collaborazioni operative, spese tecniche), si osserva che le società tra professionisti presentano problemi in due settori:

L'ASSETTO
I professionisti non iscritti in Ordini o collegi non potranno superare la quota di un terzo del capitale sociale

1. la tipologia delle categorie che possono partecipare alla società;
2. le modalità di gestione e le forme decisionali.

In base alla legge sulla concorrenza, alle società tra avvocati possono partecipare sia professionisti "collegiati" (cioè iscritti in un albo o collegio gestito dallo Stato) sia soci non iscritti in albi (appartenenti ad associazioni, o senza né albi né associazioni), sia infine soci di capitale. Questi ultimi non devono superare un terzo del capitale sociale e dei diritti di voto. In conseguenza di ciò, in base al Dm 23 del 4 febbraio 2016, veterinari, psicologi, geometri iscritti ai relativi albi possono essere soci di una compagine forense, ma altri soggetti non "collegiati" non possono superare la quota di un terzo.

Ciò significa che la società nel settore legale deve mantenere una matrice professionale, più che di servizi. Si assiste quindi a un allineamento tra le società tra professionisti legali e le altre società tra professionisti, che già da tempo con la legge 183 del 2011 prevedevano organismi organizzati in forma di Spa.

La scelta del legislatore del 2017, di ampliare la compagine sociale, deriva anche dal diffondersi di società di servizi collegati agli studi professionali, società che ora possono tornare a formare un corpo unico con i professionisti che le utilizzano.

Inoltre, con lo Statuto del lavoro autonomo (legge 81/2017) avanzano le competenze per il mercato delle professioni perché si individuano atti delle amministrazioni pubbliche che possono essere rimessi anche alle professioni organizzate in Ordini.

Quindi da un lato si amplia la platea dei soci, passando da forme che in principio erano di matrice personale (associazioni, società semplici, come in agricoltura) alla massima spersonalizzazione amministrativa, attraverso la forma della società per azioni.

Da un altro lato, si assiste a limiti ai poteri del socio di capitale (nel deliberare nelle società di avvocati o nell'acquisire farmacie oltre il 20% della Regione).

Non è un caso che, all'indomani della votazione finale della legge sulla concorrenza, si voti sui compensi minimi per i professionisti legali, per evitare che organizzazioni troppo autorevoli possano imporre prestazioni massive e quasi gratuite.

Quando le società di capitali entreranno nell'organizzazione degli studi legali, sarà difficile che il legislatore possa imporre minimi di tariffa all'interno degli studi legali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le tappe

01 | I FONDI EUROPEI
Nel 2013 con la raccomandazione Ue 361 inizia l'equiparazione dei professionisti alle imprese per l'accesso ai fondi Ue

02 | RETI DI IMPRESA
Con le leggi 51 del 2009 e 78 del 2010 si ammette il collegamento degli autonomi tramite le reti di impresa

03 | EXTRA-ORDINE
Le professioni non organizzate in Collegi o Ordini trovano legittimità (e disciplina) con la legge 4/2013)

04 | JOBS ACT
Nella legge 81/2017 si prevede che alcune attività pubbliche saranno affidate ai professionisti

INTERVISTA Giovanni Maria Flick

«Nessun pregiudizio anti-società ma la difesa dei diritti è prioritaria»

di **Maria Carla De Cesari**

Continua da pagina 1

IMAGOECONOMICA
Giovanni Maria Flick

Presidente Flick, con la disciplina sulle società tra avvocati si è chiuso un cerchio?

Non so se si è chiuso un cerchio. Non è la conclusione del processo avviato allora, ma piuttosto è l'apertura di una nuova fase: non si tratta infatti di offrire ai professionisti degli strumenti per organizzarsi al meglio nell'esercizio dell'attività in forma associata, quanto di parificare le professioni ai servizi per l'impresa in termini di concorrenza. Tanto è vero che la legge è frutto del dibattito all'interno delle commissioni Industria. È significativo che la regolamentazione sulle società tra avvocati non derivi dalla dialettica delle commissioni che si occupano di diritti.

Se si è usciti dall'alveo naturale del confronto non è perché gli Ordini hanno fatto, per tanti anni, ostruzionismo?

La responsabilità è da distribuire fra le varie parti. Non condivido l'atteggiamento di chi, invece di discutere di principi, sottilizza su tecnicismi, del tipo: «manca la disciplina in caso di dissesto», oppure «non è chiara la distinzione fiscale tra reddito professionale e reddito d'impresa», oppure «mancano le sanzioni disciplinari per le società». Si tratta di questioni importanti e di lacune che possono essere risolte con interventi puntuali, ferma restando la difficoltà di sovrapporre profili tipicamente personali e profili societari, come dimostra la non felice esperienza della 231.

Qual è il punto?

Il problema è trasformare la professione di avvocato in un servizio come tanti altri, al posto di un'attività che riguarda i diritti, la cui tutela richiede il riconoscimento di specifiche competenze. La difesa dei diritti è il punto centrale. Vorrei dirlo con uno slogan: non si può concedere che sia il denaro a difendere il diritto, anziché il diritto a difendere il denaro, quando merita. Se ci rassegnassimo al primo schema, chi non ha soldi dovrà accontentarsi di soluzioni negoziali, dove il più forte avrà ragione. Per fortuna, non sono passate altre richieste dell'Antitrust, come il patto di quota lite. Anche la Corte di giustizia Ue, qualche anno fa, nel giudicare la normativa olandese per le società professionali ha ammesso che bisogna evitare matrimoni forzati tra un elefante e un topo, perché il primo schiaccerebbe l'altro.

La soluzione individuata funzionerà o sarà un matrimonio tra un elefante e un topo?

Si vedrà se ci saranno troppi elefanti. Intanto, sono state previste alcune valvole di sicurezza: i soci professionisti devono rappresentare almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, l'organo di gestione non può ospitare estranei alla compagine sociale e deve essere composto in maggioranza da avvocati; per questo è stato rimossa l'incompatibilità prevista nell'ordinamento forense che avrebbe avuto esiti paradossali. Soprattutto, si conferma che la prestazione professionale è fatta dal singolo professionista. Certo, ci sono problemi aperti.

Quali?

Per esempio, non sono stati previsti requisiti di qualità, di onorabilità, di provenienza del denaro per il socio di capitale. Il timore è che in qualche realtà territoriale la società possa diventare uno strumento "vicino" non solo all'impresa ma anche all'impresa criminale.

«Il problema è trasformare l'avvocato in un servizio come tanti altri »

Ci sono anche altri filtri. Per esempio, l'antiriciclaggio.

Sì, ma funzioneranno? Certo, non si può bloccare tutto per timore o per partito preso, ma la difesa dei diritti deve essere al centro. Non ci si può affidare in toto alla globalizzazione che diventa un valore in sé invece di uno strumento; altrimenti una mattina, sull'altare dei falsi dei - al posto del biblico vitello d'oro - troveremo un algoritmo, che dirà come dovremo comportarci.

Nel suo disegno di legge sulle professioni gli Ordini avrebbero dovuto rispondere agli interessi generali. Sono riusciti in questo mandato?

Sono un avvocato, non voglio esprimere giudizi che potrebbero valere per molte realtà, per esempio talvolta anche per il Consiglio superiore della magistratura. Non condivido l'idea di battaglie su tecnicismi, che sfociano nel corporativo, al posto delle battaglie sui principi: sono il miglior pretesto da offrire all'avversario. L'avvocatura è presente in modo esplicito nella Costituzione, il contenuto dell'articolo 24 è sempre stato inteso come difesa tecnica, che richiede competenze e formazione specifiche e riconosciute. Nella realtà può accadere che quando serve ci si appelli alla funzione pubblica, in altri casi si ponga l'accento sulla professionalità privata, ma questo rischia di generare ambiguità e di diventare strumentale.

Come giudica la possibilità che ai professionisti iscritti agli Ordini vengano affidate funzioni pubblicistiche?

Mi preoccupa. I ruoli vanno distinti altrimenti corriamo il rischio che, in nome dell'efficienza, si attraggano nell'orbita pubblica e funzionale i diritti dell'individuo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quotidiano del Lavoro 24

Ferragosto, come si calcola in busta paga

di **Michele Regina**

Il 15 agosto, che quest'anno cade di martedì, è riconosciuto come giorno di festività. La legge prevede un trattamento economico ad hoc per il lavoro prestato nelle festività.

quotidianolavoro.ilsole24ore.com
La versione integrale dell'articolo